SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 16**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1994, n. 756.

Regolamento recante norme per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che ha istituito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza;

Visto l'art. 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione

1. Il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, di seguito determinato CIIS, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS altri Ministri, i direttori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, autorità civili e militari ed esperti.

3. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai componenti indicati nel comma 1.

Art. 2.

Segreteria

1. Il Segretario generale del CESIS è segretario del CIIS ed esercita le relative funzioni. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di segretario del CIIS sono esercitate dal vice Segretario generale del CESIS.

2. Il CIIS si riunisce di norma nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'ufficio di segreteria del CIIS ha sede presso la Segreteria generale del CESIS.

Art. 3.

Convocazione delle riunioni

1. Il CIIS si riunisce almeno due volte l'anno, nei mesi di giugno e dicembre. La convocazione del CIIS viene stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di propria iniziativa, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta del Segretario generale o di uno o più componenti, i quali hanno facoltà di proporre argomenti per l'iscrizione all'ordine del giorno.

2. La convocazione è effettuata, di norma, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del CIIS e con la comunicazione degli argomenti di interesse a coloro i quali siano chiamati a partecipare alle sedute. Questi ultimi possono partecipare all'intera seduta o alla trattazione di singoli argomenti. La convocazione deve pervenire in tempo utile e, comunque, almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi di urgenza.

3. L'ufficio di segreteria del CIIS provvede agli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno ed alla predisposizione della relativa documentazione.

4. I componenti ordinari del CIIS possono preventivamente consultare gli atti relativi ai vari argomenti iscritti all'ordine del giorno presso l'ufficio di segreteria.

Art. 4.

Ordine del giorno

1. Il segretario del CIIS sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione, l'ordine del giorno di ciascuna seduta del CIIS.

2. In caso di urgenza, possono essere esaminati e discussi, previo assenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, argomenti non posti all'ordine del giorno.

Art. 5.

Funzionamento

1. Le riunioni del CIIS sono validamente costituite con la partecipazione di tutti i membri di diritto. Quando, per causa di forza maggiore ovvero per concomitanti e preminenti impegni di Stato o di Governo, taluno di essi non possa partecipare alla riunione, delega a rappresentarlo un Sottosegretario di Stato.

2. Ove, nel corso di una seduta, il Presidente del Consiglio dei Ministri sia costretto ad allontanarsi e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza è assunta da un Ministro da lui incaricato.

3. Il Presidente del CIIS ha il potere discrezionale di regolare la discussione e la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.

4. I lavori del CIIS sono coperti dal segreto. Rientra nella discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri fornire all'esterno specifiche informazioni, quando ne ravvisa la necessità.

Art.. 6.

Processo verbale

1. Il segretario del CIIS redige il processo verbale di ciascuna seduta, ne cura la classificazione ai fini della tutela del segreto e provvede alla conservazione.

2. Il processo verbale della seduta è approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Funzioni

1. Il CIIS:

a) svolge funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza;

b) esprime parere vincolante sui provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernenti la consistenza dell'organico della Segreteria generale del CESIS e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente;

c) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il riparto delle somme da assegnare al CESIS, al SISMI ed al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per spese riservate;

d) esprime parere sulla nomina e revoca del Segretario generale del CESIS e sulle nomine degli altri funzionari della Segreteria generale del CESIS, per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull'ordinamento;

e) esprime parere vincolante sulle nomine dei direttori del SISMI e del SISDE e degli altri funzionari per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull'ordinamento;

f) esprime parere per il mantenimento in servizio oltre il limite di età del Segretario generale e del vice segretario del CESIS, nonché dei direttori e dei vice direttori del SISMI e del SISDE, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento;

g) esprime parere su ogni altro argomento che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di sottoporre ad esso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995
Atti di Governo, registro n 95, foglio n 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

— Per il testo del comma 25 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 si veda in nota alle premesse

Note alle premesse

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) è il seguente:

«Art. 2. — Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti».

— Il testo dell'art. 1, commi 25 e 26, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 801 del 1977, è il seguente: «La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'art. 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'art. 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego».

95G0038

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 novembre 1994, n. **757.**

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 22, comma 3, 24, comma 4, 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge 2 agosto 1990, n. 241, comunicato con nota prot. n. UCA27720/27/2 del 4 agosto 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri fatta con nota prot. n. 149050/agp/I-4 del 22 ottobre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sottratti al diritto di accesso.

Art. 2.

Categorie di atti sottratti al diritto d'accesso

1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

a) documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa;

b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;

c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi;

d) documenti contenenti notizie riguardanti le aziende pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza;

e) relazioni ispettive presso gli enti previdenziali ed assistenziali;

f) verbali di ispezione alle società cooperative;

g) documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;

h) documenti riguardanti il dipendente dell'amministrazione e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

2. Le notizie contenute nei documenti indicati alle categorie *g)* ed *h)*, del comma 1 del presente articolo, cessano di essere escluse dall'accesso quando costituiscono rispettivamente titoli per l'avviamento al lavoro o la partecipazione a pubblici concorsi.

Art. 3.

Durata del divieto di accesso

1. Le categorie di documenti indicati nell'articolo precedente sono sottratti all'accesso rispettivamente per il periodo sottoindicato, che decorre dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte:

a) cinque anni;

b) cinque anni, o finché perduri il rapporto di lavoro nella ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro;

c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;

d) fino a quando sussista il titolare del diritto alla riservatezza;

e) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;

f) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;

g) finché è in vita il titolare del diritto alla riservatezza;

h) finché è in vita il titolare del diritto alla riservatezza.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1994
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 251

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (per l'art. 24 si veda in nota al titolo):

«Art. 22. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27».

«Art. 25. — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

— Si trascrive il testo dell'art. 8 del regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992:

«Art. 8. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tal fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria ai documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si trascrive il testo dell'art. 27 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

95G0035

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 dicembre 1994.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Grigna» di Pasturo.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 10 dicembre 1992 con la quale la società Norda S.p.a., con sede in Milano, via Giannone, 9, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «Grigna» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «Cantellone» nel comune di Pasturo (Como);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i pareri della IV e III sezione del Consiglio superiore di sanità nelle sedute rispettivamente del 22 settembre 1993 e del 6 luglio 1994;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua «Grigna» di Pasturo (Como).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 22 dicembre 1994

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A0238

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 1994.

Modalità di attuazione del controllo ufficiale, al fine della verifica dei requisiti di qualità, sulle partite di materiale seminale congelato a qualsiasi titolo distribuito, in applicazione dell'art. 32 del regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, recante il Regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991 ed, in particolare, l'art. 32 che prevede che le regioni ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali effettuino, tramite l'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani», le analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito sulla base delle direttive tecniche emanate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero della sanità;

Ritenuto opportuno stabilire direttive tecniche in merito alle dimensioni del controllo ufficiale, modalità di campionamento e di analisi, comunicazioni agli enti ed amministrazioni interessati ai risultati dei controlli medesimi;

Sentito il Ministero della sanità che in data 15 dicembre 1994 ha espresso parere favorevole sulle direttive tecniche proposte dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuto altresì di favorire la qualificazione del materiale seminale nazionale attraverso il riferimento sulle certificazioni rilasciate dai centri di produzione di materiale seminale del sistema di controlli ufficiali sul materiale seminale medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il controllo ufficiale al fine della verifica dei requisiti di qualità delle partite di materiale seminale congelato dei riproduttori animali di interesse zootecnico, a qualsiasi titolo distribuite, nel quadro dell'applicazione del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, recante: «Regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991 sulla disciplina della riproduzione animale», è attuato, a posteriori e dopo scongelamento del materiale seminale medesimo, dall'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani», successivamente indicato come «Istituto», secondo le modalità del presente decreto.

Art. 2.

1. Il controllo di cui al precedente art. 1 consiste:

a) nell'accertamento dell'appartenenza del materiale seminale in esame al riproduttore maschio la cui matricola è riportata sulla fiala o altro contenitore sigillato, secondo le metodiche ed i criteri riportati nell'allegato 1;

b) nelle analisi di qualità previste all'art. 32 del regolamento di esecuzione della legge n. 30/91 secondo i criteri e le metodiche riportate nell'allegato 2;

c) nella verifica a riscontro dei risultati delle analisi certificati dal centro di produzione con le risultanze delle determinazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 3.

1. Il controllo ufficiale è effettuato mediante analisi a campione su almeno il 10% delle partite distribuite. I centri di produzione dello sperma ed i recapiti devono consentire il prelevamento delle dosi campione al personale dell'Istituto. Il costo delle dosi campionate è a totale carico dei centri di produzione e dei recapiti.

2. Sulla base delle informazioni relative all'art. 30 commi 4 e 5 del regolamento di esecuzione della legge n. 30/91, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni, comunica all'Istituto il numero minimo di partite da analizzare per anno di esercizio per ciascun centro di produzione, nonché i criteri di campionamento.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e qualsiasi altro organismo competente possono richiedere all'Istituo ulteriori determinazioni relative al controllo di qualità del materiale seminale coprendo il relativo costo.

Art. 4.

1. Il campione è costituito da 3 ml di materiale seminale (6 dosi se in contenitore da 0,5 ml o 12 dosi se in contenitori da 0,25 ml) appartenenti ad una unica partita ed è così composto:

1 ml di materiale seminale viene utilizzato dall'Istituto per l'effettuazione delle analisi previste;

1 ml di materiale seminale viene tenuto, per almeno trenta giorni, dal centro a disposizione dell'Istituto per lo svolgimento delle analisi «in doppio» previste al successivo art. 5;

1 ml di materiale seminale viene tenuto dal centro a disposizione dello stesso per eventuali ulteriori accertamenti.

2. Del campionamento è redatto apposito verbale.

Art. 5.

1. Nel caso di campioni le cui determinazioni analitiche non soddisfino i «criteri di accettabilità» riportati nell'allegato 1 e/o nell'allegato 2 del presente decreto, l'Istituto ne deve dare immediata comunicazione al centro di produzione dello sperma da cui i campioni analizzati provengono.

2. Il centro di produzione dello sperma, ricevuta la comunicazione di non accettabilità, deve darne immediata informativa ai recapiti collegati ed inviare entro cinque giorni all'Istituto il secondo campione.

3. Qualora anche le determinazioni analitiche ripetute sulle dosi «in doppio» non rientrino nei «criteri di accettabilità» riportati nell'allegato 1, la partita di provenienza delle dosi analizzate viene calssificata come «identificazione errata» (I.E.).

4. Qualora anche le determinazioni analitiche ripetute sulle dosi «in doppio» non rientrano nei «criteri di accettabilità» riportati nell'allegato 2, la partita di provenienza delle dosi analizzate viene classificata come «autocertificazione errata» (A.E.).

Art. 6.

1. Una partita classificata «I.E.» non deve essere commercializzata e tutte le dosi già distribuite o vendute devono essere ritirate dal commercio e distrutte dal centro di produzione dello sperma (o secondo le indicazioni dello stesso) entro sette giorni dalla comunicazione dei risultati delle determinazioni analitiche ripetute in doppio dall'Istituto.

Art. 7.

1. Una partita classificata «A.E.» può essere commercializzata, ma il centro di produzione dello sperma che ha distribuito la partita in questione deve correggere la relativa autocertificazione e porre in essere le raccomandazioni tecniche riportate nell'allegato 3.

Art. 8.

1. L'Istituto comunica:

al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni: per ogni centro di produzione dello sperma, il numero totale di partite analizzate annualmente, nonché il numero totale di partite classificate «I.E.» ed «A.E.»;

alla regione competente per territorio: le partite classificate «I.E.» e «A.E.» entro sette giorni dall'effettuazione delle analisi in doppio;

alle regioni: il mancato adempimento da parte dei centri di produzione e dei recapiti degli adempimenti ed obblighi previsti dal presente decreto.

Art. 9.

1. I centri di produzione dello sperma possono indicare sulle autocertificazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *n)*, del decreto ministeriale n. 172 del 13 gennaio 1994, la dizione «Autocertificazione sotto controllo ufficiale - decreto ministeriale 27 dicembre 1994» e sulle singole dosi di materiale seminale stampigliare la sigla «A.C.U.» (Autocertificazione sotto controllo ufficiale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

ALLEGATO 1

CRITERI E METODICHE PER LA VERIFICA DI CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE SEMINALE

1.1 *Definizione di partita*

Una «partita» di materiale seminale è l'insieme di dosi di materiale seminale congelato prodotto giornalmente da un unico eiaculato o da più eiaculati di un unico riproduttore opportunamente miscelati prima del congelamento e del confezionamento nell'apposito contenitore siglato.

La partita si intende univocatamente individuata dalle seguenti informazioni riportate sui contenitori sigillati costituenti le dosi ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *m)*, del regolamento di esecuzione della legge n. 30/91: *a)* data di raccolta dello sperma, *b)* matricola del riproduttore, *c)* codice del centro di produzione dello sperma

Per ogni partita campionata almeno 1 ml di materiale seminale deve essere analizzato.

1.2 *Il tipo di analisi.*

La verifica della corretta identificazione del materiale seminale contenuto nella dose si effettua per confronto tra sequenze di DNA

In particolare: il DNA estratto dai leucociti del sangue del riproduttore in questione (sequenze di riferimento), viene confrontato con analoghe sequenze di DNA estratto da una delle dosi della partita aventi stampigliata sul contenitore sigillato la matricola identificativa del riproduttore stesso.

1.3 *Criterio di accettabilità*

La partita di provenienza della dose analizzata è accettata se il confronto del tracciato elettroforetico ottenuto dal DNA estratto dal materiale seminale della dose risulta NON INCOMPATIBILE con il tracciato elettroforetico ottenuto dal DNA estratto dal sangue prelevato dal riproduttore la cui matricola è stampigliata sulla dose analizzata

1.4 *Le metodiche*

Il DNA (nei casi previsti come necessari) viene estratto dai leucociti del campione di sangue di riferimento con il metodo Goossens e Kan (1981, *Methods in enzimology*, vol. 76 805-817) e deve essere conservato dall'Istituto per almeno 10 anni dalla data di nascita del riproduttore.

Il DNA viene estratto dal materiale seminale della dose analizzata con il metodo di Jeffreys et al (1985, *Nature*, 316. 76-79) e successive modificazioni

La scelta delle regioni genomiche ed i protocolli tecnici per l'amplificazione mediante DNA-polimerasi verranno definiti dall'Istituto che ne documenterà il livello di accuratezza in relazione ai suddetti criteri di accettabilità

Eventuali nuove metodiche di estrazione e/o analisi del DNA potranno essere usate dall'Istituto documentandone le caratteristiche tecniche e/o le fonti bibliografiche

---

ALLEGATO 2

CRITERI E METODICHE PER L'ANALISI QUALITATIVA DEL MATERIALE SEMINALE

2.1 *I tipi di analisi e le misure*

I centri di produzione dello sperma devono effettuare, ai fini dell'autocertificazione attestante la qualità delle partite di materiale seminale prodotto o importato ed in forza dell'art 32, comma 1, del regolamento di esecuzione della legge n 30/91, almeno le seguenti analisi effettuate dopo scongelamento delle dosi

concentrazione totale (CT), misurata come numero totale (in milioni) di spermatozoi per dose,

motilità progressiva (MP), misurata come percentuale di spermatozoi per dose che si muovono con moto tendenzialmente rettilineo,

concentrazione di spermatozoi progressivamente mobili, definita come numero (in milioni) di spermatozoi progressivamente mobili (NSPM) dopo scongelamento per dose, da calcolare nel modo seguente:

$$NSPM = CT \times MP/100$$

Per quanto riguarda le anomalie morfologiche totali e percentuali, è facoltà dei centri misurare e autocertificare la percentuale ed il numero totale per dose degli spermatozoi morfologicamente anormali.

Per ogni partita di materiale seminale prodotto od importato, il centro deve autocertificarne la qualità riportando nel certificato di cui all'art 10, comma 1, lettera *n)*, del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n 172, almeno il valore analitico medio stimato per i seguenti parametri:

CT, MP, NSPM

Per il parametro NSPM, oltre al valore analitico medio, si deve riportare sul certificato anche il valore minimo ed il valore massimo che si stima possa assumere NSPM in una qualsiasi dose della partita in questione.

2.2 *Criterio di accettabilità.*

La partita è accettata se la dose campionata e analizzata dall'Istituto Spallanzani ha.

a) motilità progressiva (MP) superiore al 10%;

b) la concentrazione di spermatozoi progressivamente mobili (NSPM) con valore superiore o uguale al valore minimo dell'intervallo definito dal centro di produzione dello sperma e documentato nell'autocertificazione della partita in questione.

2.3 *Le metodiche*

Per la concentrazione si userà:

a) camera di Burker (media di misure ripetute su almeno due aliquote), tramite metodica standard,

b) contatore elettronico di particelle (solo per bovini) (media di misure ripetute su almeno due aliquote) seguendo la metodica di Parks et al, J Dairy Sci., 68 2329, 1985

Per la cinetica si userà un analizzatore automatico di immagini dedicato all'analisi seminologica settato e parametrizzato secondo criteri documentati dall'Istituto.

Eventuali nuove metodiche potranno essere usate dall'Istituto documentandone le caratteristiche tecniche e/o le fonti bibliografiche

---

ALLEGATO 3

RACCOMANDAZIONI TECNICHE PER LA PRODUZIONE DI DOSI DI MATERIALE SEMINALE CONGELATO

Il massimo numero di dosi ottenibili per partita prodotta da uno o più eiaculati dello stesso riproduttore, si ottiene applicando il seguente criterio semplificato.

Sia.

VOL_i = volume (in ml) dell'i-mo eiaculato;

CON_i = concentrazione (in milioni/ml) dell'i-mo eiaculato,

PMMP = rapporto percentuale medio della motilità progressiva (dopo scongelamento) misurata sugli ultimi 4 lotti prodotti dello stesso riproduttore in attività continuativa;

NSPM = numero di spermi progressivamente mobili che si vogliono ottenere dopo scongelamento della dose.

Allora, il numero di dosi (ND) ottenibili dall'i-mo eiaculato è

$$ND_i = (VOL_i \times CONC_i \times PMMP) / NSPM$$

il volume del mestruo (VM) da aggiungere al seme preventivamente tamponato è:

$$VM = (ND \times VD) - VT$$

con:

VD = volume unitario (in ml) delle dosi da confezionare;

VT = volume (in ml) del mestruo utilizzato per tamponare il seme dopo il prelievo.

Si possono usare, per le formule precedenti, unità di misura diverse, fatte le relative trasformazioni.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 8 della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991), recante «Disciplina della riproduzione animale», è il seguente:

«Art. 8. — 1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:

a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;

c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta - elaborazioni dei dati riguardanti la riproduzione animale;

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni».

— Il testo vigente dell'art. 32 del D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, (in *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1994), concernente il «Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale"» è il seguente:

«Art. 32 (*Controlli di qualità*). — 1. I centri di produzione dello sperma provvederanno ad effettuare analisi di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto od importato, con riferimento, almeno, ai parametri, dopo scongelamento, di: concentrazione totale, concentrazione di spermatozoi progressivamente mobili, motilità totale e percentuale e anomalie morfologiche totali e percentuali. Gli esiti di dette analisi devono essere mantenuti in appositi archivi per dieci anni.

2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvederanno a riportare sui registri relativi agli embrioni prodotti, lo stadio di sviluppo dell'embrione, la classe qualitativa, le informazioni sulla curva di congelamento e sul metodo di scongelamento.

3. Le regioni e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvedono, tramite l'Istituto sperimentale "Lazzaro Spallanzani" alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1. Detto Istituto opera sulla base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero della sanità».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 30, commi 4 e 5, del D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, (in *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1994), recante «Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale"» è il seguente:

«4. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i centri di produzione di ociti ed embrioni devono trasmettere alle regioni competenti per territorio, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati riassuntivi di cui ai registri richiamati alle lettere *c), d),* ed *e)* del precedente art. 29, comma 1.

5. Ciascuna regione provvede alla aggregazione dei dati trasmessi dai centri e recapiti di cui al precedente comma 4 ed invia, entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative a ciascun semestre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che curerà tramite l'Associazione italiana allevatori la successiva elaborazione e divulgazione».

Nota all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 10, comma 1, del sopracitato D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, è il seguente:

«1. I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di:

(Omissis);

n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto o importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dal successivo art. 32, comma 1;

(Omissis)».

95A0237

DECRETO 31 dicembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visti l'art. 35 del citato decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n, 197, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale n. 72609 del 10 novembre 1994 con il quale il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Bergamo sono stati sciolti e l'avv. Daniele Discepolo è stato nominato commissario governativo del consorzio medesimo;

Vista la relazione presentata dallo stesso commissario governativo nella quale viene rappresentata la necessità urgente ed indifferibile di assoggettare il citato Consorzio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa;

Ritenuto che in relazione a quanto sopra esposto il predetto Consorzio si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno provvedere in conformità, nominando contestualmente l'avv. Daniele Discepolo, commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Bergamo.

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto ministeriale n. 72609 del 10 novembre 1994 con il quale il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Bergamo sono stati sciolti e l'avv. Daniele Discepolo è stato nominato commissario governativo del Consorzio medesimo.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di Bergamo - Società cooperativa a r.l., con sede in Bergamo, via G. Camozzi n. 5, è posto in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Daniele Discepolo è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso.

Art. 3.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 260 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio provvisorio d'impresa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 31 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0269

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 dicembre 1994.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Thiene.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Thiene;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Thiene come segue:

direzione di atterraggio: 180° - 360°;

lunghezza di atterraggio: m 990;

livello medio dell'aeroporto: m 97,35 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 18: m 107 s.l.m.;

testata 36: m 90 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro: FIORI

95A0259

DECRETO 20 dicembre 1994.

Rideterminazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Ravenna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale in data 22 giugno 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 30 agosto 1965) con il quale sono state stabilite ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Ravenna;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Considerata la necessità di rettificare la lunghezza di atterraggio indicata nel suddetto decreto per cui è necessario provvedere alla rideterminazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione per l'aeroporto di Ravenna;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono rideterminate relativamente all'aeroporto di Ravenna come segue:

direzione di atterraggio: 81° - 261°;

lunghezza di atterraggio: m 1200;

livello medio dell'aeroporto: m 1.00 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata W: m 1.00 s.l.m.;

testata E: m 1.10 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro: FIORI

95A0260

DECRETO 20 dicembre 1994.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Forlì.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visti i decreti ministeriali in data 16 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1965) e 3 giugno 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 27 ottobre 1966) con i quali sono state stabilite ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Forlì;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Ritenuto di dover rettificare alcuni elementi indicati nei suddetti decreti per cui è necessario provvedere alla rideterminazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione per l'aeroporto di Forlì;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Forlì come segue:

direzione di atterraggio: 116° - 296°;

lunghezza di atterraggio: m 2.410;

livello medio dell'aeroporto: m 28 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 12: m 29,75 s.l.m.;

testata 30: m 27,20 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro: FIORI

95A0261

DECRETO 11 gennaio 1995.

Disposizioni relative all'assegnazione di ecopunti e autorizzazioni bilaterali per l'anno 1995 relativamente all'autotrasporto di merci Italia-Austria.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra Italia ed Austria il 3 giugno 1991 in materia di autotrasporto internazionale di merci;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione degli ecopunti necessari per attraversare il territorio austriaco alle imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi viene calcolata, per il 1995, moltiplicando il numero dei

transiti effettuati nel 1994 da ciascuna impresa per 22 (consumo di ecopunti per ogni transito, andata e ritorno, previsto dall'accordo CEE-Austria per l'anno 1995).

Il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1994 viene calcolato in base ai dati contenuti nel sistema informativo della M.C.T.C.

Non vengono conteggiati i viaggi di transito effettuati per trasporti eccezionali.

L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo.

Art. 2.

In base all'accordo di transito CEE-Austria, ai vettori italiani vengono assegnati per l'anno 1995, 5.555.371 ecopunti.

Nell'eventualità che il numero dei transiti complessivamente effettuati dalle imprese italiane attraverso il territorio austriaco nel 1994 moltiplicando 22 superi il numero degli ecopunti assegnati all'Italia per il 1995, il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa, calcolato secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del presente decreto, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra il numero degli ecopunti calcolato secondo quanto sopra indicato e 5.555.371.

Art. 3.

Nell'ambito degli ecopunti riservati a questo scopo, e fino al loro esaurimento, possono essere accreditati ecopunti per effettuare singoli trasporti eccezionali di transito alle imprese interessate, solamente dietro presentazione di apposita istanza almeno dieci giorni prima della prevista effettuazione del trasporto eccezionale medesimo.

Le istanze di cui al comma precedente devono essere, sempre, prodotte con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Art. 4.

Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi con destinazione Austria, per il 1995, vengono assegnate autorizzazioni in numero pari a quelle utilizzate nel 1994.

Le autorizzazioni bilaterali disponibili dopo che sono state effettuate le assegnazioni di cui al primo comma del presente articolo, possono essere assegnate, su domanda, anche ad imprese che nel 1994 non hanno effettuato alcun viaggio con destinazione Austria.

I viaggi con destinazione Austria effettuati da imprese di trasporto merci in conto proprio non sono soggetti ad alcuna autorizzazione.

Art. 5.

Le imprese assegnatarie di ecopunti, per l'anno 1995, devono produrre entro il 28 febbraio 1995 una domanda di rinnovo dell'assegnazione ottenuta.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, entro il termine stabilito nel comma precedente, l'impresa in questione verrà cancellata dall'elenco di quelle assegnatarie di ecopunti.

Le imprese assegnatarie, per l'anno 1995, di autorizzazioni a viaggio con destinazione Austria devono produrre, entro il 28 febbraio 1995 una domanda di rinnovo dell'assegnazione conseguita.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, entro il termine stabilito nel comma precedente, l'impresa verrà cancellata dall'elenco di quelle assegnatarie di autorizzazioni con destinazione Austria.

Le istanze di cui ai commi precedenti dovranno essere inviate alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Caraci, 36 - 00157 Roma e possono essere presentate prive dell'autentica della firma del legale rappresentante dell'impresa.

Art. 6.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi che nel 1994 hanno ottenuto ed utilizzato ecopunti anche per effettuare transiti attraverso il territorio austriaco nella direzione c.d. «Nord-Sud», possono ottenere, nell'ambito dell'assegnazione di ecopunti ottenuta ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, nell'anno 1995, una quantità di ecopunti per effettuare il suddetto tipo di transito pari a quella utilizzata nel 1994.

La possibilità di ottenere ecopunti per effettuare transiti in territorio austriaco nella direzione c.d. «Nord-Sud» è preclusa a quelle imprese che nel corso del 1994 non hanno fatto domanda per ottenerli oppure, avendoli ottenuti, hanno utilizzato in maniera impropria gli ecopunti.

Art. 7.

È fatto obbligo a tutti i veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1° ottobre 1990 e a quelli cui sia stato rilasciato Cop-dokument, che si presentano in frontiera, in uscita dallo Stato, per effettuare un transito attraverso il territorio austriaco, di esibire il relativo Cop-dokument.

La mancata esibizione del Cop-dokument esclude la possibilità di ottenere ecopunti.

Nel caso venga ritirato da un veicolo obbligato al possesso del Cop-dokument o, comunque, titolare di Cop-dokument un numero di ecopunti superiore al doppio di quello indicato sul citato documento, l'impresa che ha, a qualunque titolo, in disponibilità il suddetto veicolo subirà una riduzione della propria assegnazione annua di ecopunti pari al numero degli ecopunti ritirati e non potrà accedere alla possibilità di avere ulteriori assegnazioni di ecopunti nel corso dell'anno.

Art. 8.

Disposizioni applicative della normativa contenuta nel presente decreto saranno impartite con successiva circolare.

Roma, 11 gennaio 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A0262

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, il decreto ministeriale 31 luglio 1992 ed il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 relativi rispettivamente alle modificazioni dell'ordinamento didattico universitario per i corsi di studio dell'area economica, per i corsi· di diploma universitario dell'area economica e per i corsi di studio della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

Vedute le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 26 ottobre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso con la sostituzione dei corrispondenti articoli, l'inserimento di nuovi articoli ed il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 58. — 1. Alla facoltà di economia afferiscono:

il corso di laurea in economia e commercio articolato nei seguenti indirizzi:

A) indirizzo generale;

B) indirizzo in economia aziendale;

il corso di laurea in economia politica;

il corso di diploma universitario in statistica;

il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

Art. 59. — 1. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso di laurea e diploma è stabilito con i criteri di cui all'art. 20 del presente statuto.

2. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 60. — 1. Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 61. — 1. Gli insegnamenti attivabili, per i corsi di laurea e per i corsi di diploma universitario previsti dal precedente art. 58, sono:

a) quelli indicati dall'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 per i corsi di laurea, dall'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 per i corsi di diploma universitario dell'area economica;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo e corsi di diploma universitario riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo e corso di diploma attivato presso la facoltà.

2. Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 62. — 1. Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Sono in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 67.

2. Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992.

Art. 63. — 1. Il piano di studi del corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di cinque annualità.

2. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

3. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 72, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);
due nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco P03X (storia economica);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica);
due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

4. Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico scientifiche della facoltà.

5. Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

6. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 23 annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 67) e l'esame di laurea.

Art. 64. — 1. La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

2. La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

3. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea o corso di diploma (anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici).

4. La struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 65. — 1. La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

2. La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e sottoaree prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

3. La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

4. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

5. La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

6. Nell'ambito dei corsi non fondamentali la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

7. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Art. 66. — 1. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

2. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

3. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

4. Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali od otto corsi semestrali per ciascun corso di laurea e fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per ciascun corso di diploma universitario, possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

5. La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti per il corso di laurea, e fino a quattro insegnamenti per i corsi di diploma, attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 63 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 67. — 1. Per il conseguimento della laurea o del diploma lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

2. La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua moderna.

3. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 63.

4. Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 68. — 1. La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

2. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

3. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di una tesi scritta in riferimento ad un tipico problema, professionale o nella presentazione di una relazione scritta sull'esperienza maturata nell'eventuale stage di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 31 luglio 1992.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 69. — 1. Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67 e 68.

A) *Indirizzo generale.*

Oltre a quelli individuati ai sensi dell'art. 64, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo generale i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso);

statistica (secondo corso);

statistica economica.

2. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo generale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

B) *Indirizzo in economia aziendale.*

Oltre a quelli individuati ai sensi dell'art. 64, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale;
economia internazionale;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
marketing;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
revisione aziendale;
strategia e politica aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica.

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

2. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia aziendale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA POLITICA

Art. 70. — 1. Il corso di laurea in economia politica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67 e 68.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 64, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia politica i seguenti:

Area economica:

econometria;
economia agraria;
economia del lavoro;
economia dello sviluppo;
economia industriale;
economia internazionale;
economia monetaria;
economia pubblica;
economia regionale;
politica economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto della Comunità europea;
diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso);
statistica economica.

Altre aree:

sociologia.

2. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

CORSO DI DIPLOMA IN STATISTICA

Art. 71. — 1. Il piano di studi del corso di diploma in statistica comprende insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri insegnamenti, per un numero di annualità pari a quattordici ed un laboratorio statistico informatico.

Il diploma si consegue dopo aver superato gli esami di profitto, le prove di idoneità eventualmente richieste e la discussione di un elaborato scritto.

2. Struttura didattica competente per il corso di diploma in statistica è il consiglio di corso di diploma formato dai docenti ufficiali e dai rappresentanti dei ricercatori e degli studenti, fatte salve le competenze e le responsabilità del consiglio di facoltà.

3. La struttura didattica competente attiverà gli insegnamenti fondamentali scegliendoli fra quelli che compaiono negli elenchi dell'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, secondo la seguente distinzione:

uno nell'area matematica;
due nell'area statistica;
uno nell'area probabilità;
uno nell'area informatica.

Tali insegnamenti devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno.

4. La struttura didattica competente ed il consiglio di facoltà garantiscono che siano attivati almeno dieci insegnamenti compresi nelle aree e sotto-aree indicate nel detto art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che vengano ripetuti con contenuti diversi.

5. La struttura didattica competente attiverà gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in statistica, fra quelli che compaiono nell'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, in modo da osservare questa distribuzione:

uno in area statistico economica o statistico aziendale;

uno in area demografica;

uno in area statistico sociale;

due in area statistico economica, statistico aziendale, demografica, statistico-sociale, statistico biomedica.

Attiverà altresì il laboratorio statistico-informatico.

6. Nell'ambito dei corsi la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni distribuite fra i vari insegnamenti.

7. La struttura didattica competente può stabilire che per il conseguimento del diploma universitario lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera.

8. La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite, stabilisce anche le modalità degli esami di profitto, e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

9. La struttura didattica competente per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria o l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti al fine del rispetto di quanto stabilito nei precedenti punti del presente articolo e degli altri vincoli dell'ordinamento.

10. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di un elaborato tipico concernente un problema professionale, oppure un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza di tirocinio o ricerca maturata nell'eventuale periodo presso enti o aziende.

11. Nell'ambito del corso di diploma in statistica la struttura didattica competente può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di diploma universitario, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, che non siano attivati nella facoltà.

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia

Art. 72.

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;

economia matematica;

istituzioni di economia;

tecniche di previsione economica;

teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;

storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;

economia applicata;

economia del benessere;

economia del lavoro;

economia delle grandi aree geografiche;

economia delle istituzioni;

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

istituzioni di economia;

politica economica;

politica economica agraria;

politica economica dell'ambiente;

politica economica europea;

programmazione economica;

sistemi di contabilità macroeconomica;

sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi;*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economica-politica:*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporti;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione del sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazioni;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali;

tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;

chimica merceologica;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

merceologia doganale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;

diritto agrario comparato;

diritto agrario comunitario;

diritto agrario e legislazione forestale;

diritto civile;

diritto di famiglia;

diritto privato comparato;

diritto privato dell'economia;

diritto sportivo;

istituzioni di diritto privato;

legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;

diritto commerciale internazionale;

diritto d'autore;

diritto della cooperazione;

diritto delle assicurazioni;

diritto fallimentare;

diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;

diritto bancario;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del mercato finanziario;

diritto pubblico dell'economia;

diritto valutario;

legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navagazione:*

diritto aeronautico;

diritto aerospaziale;

diritto dei trasporti;

diritto della navigazione;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;

diritto della previdenza sociale;

diritto della sicurezza sociale;

diritto del lavoro;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto del lavoro e delle relazioni industriali;

diritto del lavoro e diritto sindacale;

diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;

diritto costituzionale regionale;

diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;

diritto pubblico comparato;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale;

diritto regionale e degli enti locali;

istituzioni di diritto pubblico;

legislazione del turismo;

legislazioni per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;

contabilità di Stato;

diritto amministrativo;

diritto degli enti locali;

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energie;

diritto dell'ambiente;

diritto minerario;

diritto processuale amministrativo;

diritto pubblico dell'economia;

diritto scolastico;

diritto urbanistico;

disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;

legislazione dei beni culturali;

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;

legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale;

diritto finanziario;

diritto tributario;

diritto tributario comparato;

sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;

diritto della Comunità europea;

diritto delle comunicazioni internazionali;

diritto diplomatico e consolare;

diritto internazionale;

diritto internazionale della navigazione;

diritto internazionale del lavoro;

diritto internazionale dell'economia;

diritto internazionale privato;

organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazioni di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 31 ottobre 1994

Il rettore: ZUELLI

95A0239

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 108ª seduta pubblica per lunedì 23 gennaio 1995, alle ore diciotto, con il seguente

Ordine del giorno:

Consegna da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del testo delle sue dichiarazioni programmatiche.

95A0339

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 125ª seduta pubblica per lunedì 23 gennaio 1995, alle ore diciassette, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

95A0340

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 gennaio 1995

Dollaro USA	1611.65
ECU	1989,58
Marco tedesco	1050,28
Franco francese	304,08
Lira sterlina	2529,48
Fiorino olandese	936,84
Franco belga	50,998
Peseta spagnola	12,091
Corona danese	266,74
Lira irlandese	2504,83
Dracma greca	6,751
Escudo portoghese	10,178
Dollaro canadese	1136,73
Yen giapponese	16,165
Franco svizzero	1245,48
Scellino austriaco	149,28
Corona norvegese	240,26
Corona svedese	215,12
Marco finlandese	340,08
Dollaro australiano	1234.85

95A0338

Integrazione e variazione al progetto di ristrutturazione della Cassa di risparmio di Asti S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994 è stata approvata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, l'integrazione con variazione del progetto di ristrutturazione della Cassa di risparmio di Asti presentata dalla Fondazione Cassa di risparmio di Asti e dalla Cassa di risparmio di Asti S.p.a. che si sostanzia nella realizzazione di un aumento di capitale dell'importo di 50 miliardi di lire da sottoscrivere interamente dalla Fondazione

È approvata la conseguente modifica dell'art. 5, comma 1, dello statuto della Cassa di risparmio di Asti S.p.a. in conformità del seguente testo.

Art. 5 — 1. Il capitale sociale è di L. 190.000.000.000 (centonovantamiliardi) diviso in n. 1.900.000 (unmilionenovecentomila) azioni ordinarie nominative da L. 100.000 (centomila) nominali cadauna. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti, di beni in natura e di partecipazioni societarie.

95A0266

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994:

1) è stata approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 agosto 1994, della ditta S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), e San Giorgio Canavese (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 13 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), e San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1995, della ditta S.r l. Ceat cavi industrie, con sede in Torino e filiale di Milano, sede di Torino e di Settimo Torinese (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 12 luglio 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r l Ceat cavi industrie, con sede in Torino e filiale di Milano sede di Torino e di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 ottobre 1994

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, della ditta S.r.l. Saval, con sede in Virle Piemonte (Torino) e unità di Piossasco (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 12 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Saval, con sede in Virle Piemonte Torino e unità di Piossasco (Torino), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994,

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 novembre 1993, della ditta S p a Framatome Connectors Italia, con sede in Torino e unità di Torino

Parere comitato tecnico seduta del 18 febbraio 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 3 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Framatome Connectors Italia, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 novembre 1993

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 3 agosto 1993,

5) sono accertati i presupposti di cui all'art 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 3 aprile 1993 al 2 ottobre 1993, della ditta S p a Fimtessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo) e unità di Ponte Nossa (Bergamo)

Parere comitato tecnico. seduta del 26 ottobre 1994

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 3 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Fimtessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo) e unità di Ponte Nossa (Bergamo), per il periodo dal 3 aprile 1993 al 2 ottobre 1993

Art 3, comma 2, legge 223/91 - Decreto tribunale del 3 aprile 1992 Contributo addizionale no

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994, della ditta S.p a Quercetti & C , con sede in Torino e unità di Torino

Parere comitato tecnico seduta del 28 marzo 1994

A seguito dell'approvamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Quercetti & C , con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 5 maggio 1994 al 17 ottobre 1994

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1994, con decorrenza 18 aprile 1994

Art 7, comma 1, legge 236/93

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, della ditta S p a Afim Acciaierie e ferriere industria metallurgica, con sede in Nave (Brescia) e unità di Nave (Brescia)

Parere comitato tecnico seduta del 5 luglio 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 24 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p a Afim Acciaierie e ferriere industria metallurgica, con sede in Nave (Brescia) e unita di Nave (Brescia), per il periodo dal 24 luglio 1994 al 23 gennaio 1995

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 24 luglio 1994,

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S r l Speedprint italiana, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e unità di Garbagnate Milanese (Milano)

Parere comitato tecnico· seduta del 7 giugno 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r l. Speedprint italiana, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e unità di Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S p.a. I.P A Industria prefabbricati e affini, con sede in Gorlago (Bergamo) e unità di Gorlago e Calcinate (Bergamo)

Parere comitato tecnico. seduta del 26 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a. I.P A Industria prefabbricati e affini, con sede in Gorlago (Bergamo) e unità di Gorlago e Calcinate (Bergamo), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994,

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p a. I.P A. Industria prefabbricati e affini, con sede in Gorlago (Bergamo) e unità di Gorlago e Calcinate (Bergamo), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 settembre 1993 al 26 settembre 1994, della ditta S.r.l G. Cremascoli, con sede in Milano e unità di Milano e Pessano con Bornago (Milano)

Parere comitato tecnico· seduta del 26 ottobre 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r l G Cremascoli, con sede in Milano e unità di Milano e Pessano con Bornago (Milano), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993,

12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r l G Cremascoli, con sede in Milano e unità di Milano e Pessano con Bornago (Milano), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 27 marzo 1994,

13) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta: S.p a O A S.A , con sede in Lecco (Como) e unità di Barzana (Bergamo)

Parere comitato tecnico: seduta dell'8 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a O A S.A., con sede in Lecco (Como) e unità di Barzana (Bergamo), per il periodo dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 14 agosto 1994,

14) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p a Laimar, con sede in Torino e unità di Caprie (Torino).

Parere comitato tecnico seduta del 6 luglio 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Laimar, con sede in Torino e unità di Caprie (Torino), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994,

15) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 dicembre 1994, della ditta S r l Calzaturificio F.lli.Re, con sede in Valenza (Alessandria) e unità di Valenza (Alessandria)

Parere comitato tecnico. seduta del 12 luglio 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1994 con effetto dal 20 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio F.lli Re, con sede in Valenza (Alessandria) e unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Lanificio Mario Zegna, con sede in Trivero (Vercelli) e unità di Trivero (Vercelli).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Mario Zegna, con sede in Trivero (Vercelli) e unità di Trivero (Vercelli), per il periodo dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 14 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 6 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Alures (Gruppo Alumix), con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portovesme (Cagliari).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alures (Gruppo Alumix), con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portovesme (Cagliari), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale, con effetto dall'11 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alures (Gruppo Alumix), con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portovesme (Cagliari), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 11 luglio 1994,

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.p.a. Valmet Carcano, con sede in Maslianico (Como) e unità di Maslianico (Como).

Parere comitato tecnico· seduta del 27 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Valmet Carcano, con sede in Maslianico (Como) e unità di Maslianico (Como), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Sardal (Gruppo Alumix), con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Iglesias (Cagliari).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sardal (Gruppo Alumix), con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Iglesias (Cagliari), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dall'11 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sardal (Gruppo Alumix), con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Iglesias (Cagliari), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1994 con decorrenza 11 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994:

1) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Venegono Superiore (Varese)

Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese), e unità di Valle Olona (Varese), Venegono Inferiore e Superiore (Varese), per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 6 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese), e unità di Valle Olona (Varese), Venegono Inferiore e Superiore (Varese), per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 6 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aaziendale, relativo al periodo dal 7 novembre 1994 al 6 novembre 1996, della ditta S p.a. Metroroma, con sede in Roma e unità di Roma

Parere comitato tecnico. seduta del 28 ottobre 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Metroroma, con sede in Roma e unità site nelle regioni Lazio - Abruzzo - Veneto, per il periodo dal 7 novembre 19944 al 6 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1994 con decorrenza 7 novembre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995, della ditta S.p.a M E.S. - Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con sede in Roma e unità di Roma

Parere comitato tecnico: seduta del 20 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994, con effetto dal 3 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a M E S. - Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 3 agosto 1994 al 2 febbraio 1995

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994 con decorrenza 3 agosto 1994,

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S p a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Monfalcone (Gorizia)

Parere comitato tecnico: seduta del 12 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1994, con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p a La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 28 agosto 1994,

3) è approvato il programma per crisi aziendale. relativo al periodo dal 2 agosto 1993 al 1° agosto 1994, della ditta S n.c I F T A M , con sede in Buia (Udine) e unità di Buia (Udine)

Parere comitato tecnico seduta del 7 aprile 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994, con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S n c I F T A M , con sede in Buia (Udine) e unità di Buia (Udine), per il periodo dal 21 aprile 1994 al 1° agosto 1994

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

4) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S p a Adige Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unità di Levico Terme (Trento).

Parere comitato tecnico: seduta del 29 luglio 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 settembre 1994, con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Adige Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unità di Levico Terme (Trento), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994,

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, della ditta S p.a. Betonferro industrie, con sede in Trento e unità di Lavis (Trento) e Trento

Parere comitato tecnico: seduta del 19 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta. S p a. Betonferro industrie, con sede in Trento e unità di Lavis (Trento) e Trento, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.r.l. F.I S.A - Fabbrica italiana sedili autoferroviari, con sede in Osoppo (Udine) e unità di Rivoli di Osoppo (Udine).

Parere comitato tecnico seduta del 20 aprile 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994, con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta. S r l F I S A - Fabbrica italiana sedili autoferroviari, con sede in Osoppo (Udine) e unità di Rivoli di Osoppo (Udine), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994, della ditta S.p.a. Sime commerciale, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, Porto S. Giorgio, Pescara, S Benedetto.

Parere comitato tecnico seduta del 4 agosto 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 settembre 1994, con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S p.a. Sime commerciale, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, Porto S. Giorgio, Pescara, S Benedetto, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994, della ditta S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unità di Udine

Parere comitato tecnico: seduta del 4 agosto 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unità di Udine e Milano, per il periodo dal 29 novembre 1993 all'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 settembre 1994, n. 15993/16;

9) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1995, della ditta S.r.l. Bonfiglioli Components (Gruppo Bonfiglioli), con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unità di Calderara di Reno (Bologna).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bonfiglioli Components (Gruppo Bonfiglioli), con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unità di Calderara di Reno (Bologna), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993.

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, della ditta S.r.l. Asocon, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e unità di Comunanza (Ascoli Piceno).

Parere comitato tecnico: seduta del 1° settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 28 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Asocon, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e unità di Comunanza (Ascoli Piceno), per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 28 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Indel Sud, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Indel Sud, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Rif Gestione di partecipazione, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Rif Gestione di partecipazione, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta com effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Rif Gestione di partecipazione, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 17 luglio 1994 al 16 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1994 con decorrenza 17 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 25 marzo 1994 al 24 settembre 1994, della ditta S.p.a. Comar, con sede in Forlì e unità di Forlì.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1993 con effetto dal 25 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Comar, con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 25 marzo 1994 al 24 settembre 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91 - decreto tribunale del 25 marzo 1993 - contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 28 settembre 1993 al 27 settembre 1994, della ditta S.p.a. Co.Ge.I, con sede in Roma e cantieri province di Matera e Potenza, cantieri, uffici nelle province di Catania, Agrigento, Messina, uffici di Roma e unità di Valledoria (Cagliari) e Cagliari

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ge.I, con sede in Roma e cantieri province di Matera e Potenza, cantieri, uffici nelle province di Catania, Agrigento, Messina, uffici di Roma e unità di Valledoria (Cagliari) e Cagliari, per il periodo dal 28 settembre 1993 al 27 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 28 settembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 28 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ge.I, con sede in Roma e cantieri province di Matera e Potenza, cantieri, uffici nelle province di Catania, Agrigento, Messina, uffici di Roma e unità di Valledoria (Cagliari) e Cagliari, per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1994 con decorrenza 28 marzo 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994

1) è approvato il programma per crisi aziendale, con effetto dal 31 gennaio 1994 della ditta S.p a Tecniomnia di Torino, appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento di Napoli della S p a. Cementir in crisi aziendale dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994.

Parere comitato tecnico seduta del 14 novembre 1994

Art 1, comma 7, della legge n 451/1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta sotto menzionata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento Cementir di Napoli, limitatamente alle giornate in cui vi e stato l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria presso la società appaltante S.p.a Tecniomnia c/o Cementir, con sede in Torino e unità di Napoli, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994

Art 1, comma 7, della legge n 451/1994,

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla sottoindicata azienda, appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento Cementir di Napoli, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento Cementir sopra citato, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria presso la società appaltante S.p.a Tecniomnia c/o Cementir, con sede in Torino e unità di Napoli, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 12 dicembre 1994

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza 31 luglio 1994

Art. 1, comma 7, della legge n 451/1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994 n 451, nonché il rispetto del limite massimo, di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 dicembre 1992 al 29 dicembre 1993, della ditta S c a r l. - Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede di Salerno, località Lamia (Salerno) e unità di Atripalda (Avellino), Avellino, Battipaglia (Salerno), Caivano (Napoli), e Salerno

Parere comitato tecnico seduta del 26 ottobre 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c a r l - Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino con sede di Salerno, località Lamia (Salerno) e unità di Atripalda (Avellino), Avellino, Battipaglia (Salerno), Caivano (Napoli) e Salerno, per il periodo dal 30 dicembre 1992 al 29 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 30 dicembre 1992,

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 30 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S c a r l - Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, località Lamia (Salerno) e unità di Atripalda (Avellino), Avellino, Battipaglia (Salerno), Caivano (Napoli) e Salerno, per il periodo dal 30 giugno 1993 al 29 dicembre 1993

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 30 giugno 1993,

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 agosto 1993 al 1° agosto 1994, della ditta S.p a Cime, con sede in Milano cantieri di Caltagirone (Catania), Lentini (Siracusa), Messina, Piazza Armerina (Enna) e Sant'Angelo di Maxara (Agrigento).

Parere comitato tecnico seduta del 26 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p a Cime, con sede in Milano e cantieri di Caltagirone (Catania), Lentini (Siracusa), Messina, Piazza Armerina (Enna) e Sant'Angelo di Maxara (Agrigento), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 2 agosto 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a Cime, con sede in Milano e cantieri di Caltagirone (Catania), Lentini (Siracusa), Messina, Piazza Armerina (Enna) e Sant'Angelo di Maxara (Agrigento), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in S. Prisco (Caserta) e unità di S. Prisco (Caserta)

Parere comitato tecnico seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in S. Prisco (Caserta) e unità di S. Prisco (Caserta), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994 con decorrenza 21 marzo 1994;

2) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994, della ditta S p a Temesa, sede in S Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S Gregorio (Reggio Calabria).

Parere comitato tecnico: seduta dell'11 marzo 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993,

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 maggio 1993 al 22 dicembre 1993, della ditta S r.l Tecnomeccanica Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli).

Parere comitato tecnico. seduta del 4 agosto 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 settembre 1994, con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnomeccanica Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1993 al 25 aprile 1994, della ditta Vuolo Taddeo di Antonio Taddeo, con sede in Gragnano (Napoli) e unità di Gragnano (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta del 2 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994, con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Vuolo Taddeo di Antonio Taddeo, con sede in Gragnano (Napoli) e unità di Gragnano (Napoli), per il periodo dal 14 aprile 1994 al 25 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 26 ottobre 1993.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli moda, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Torgiano (Perugia).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli moda, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Torgiano (Perugia), per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 1° ottobre 1994, n. 16010/14;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli moda, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Torgiano (Perugia), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 1° ottobre 1994, n. 16010/15;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 marzo 1994 al 1° marzo 1995, della ditta S.p.a. Santerasmo calcestruzzi, con sede in Saviano (Napoli) e unità di Saviano (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Santerasmo calcestruzzi, con sede in Saviano (Napoli) e unità di Saviano (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.r.l Seac, con sede in Eboli (Salerno) e unità di Cicerale (Salerno).

Parere comitato tecnico: seduta del 4 agosto 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 settembre 1994, con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Seac, con sede in Eboli (Salerno) e unità di Cicerale (Salerno), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 8 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.r.l. C.N.P. - Cantieri navali partenopei, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 4 agosto 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 settembre 1994, con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.N.P. - Cantieri navali partenopei, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994, con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unità di Napoli, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta Dowell Schlumberger (Easter) Incorporated Filiale Soc. Estera, con sede in Assago (Milano) e unità di Spoltore S. Teresa (Pescara).

Parere comitato tecnico: seduta del 2 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994, con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Dowell Schlumberger (Easter) Incorporated Filiale Soc. Estera, con sede in Assago (Milano) e unità di Spoltore S. Teresa (Pescara), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza 21 agosto 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.r.l. S.I.C.I. - Società industria conserviera ittica, con sede in Notaresco (Teramo) e unità di Notaresco (Teramo).

Parere comitato tecnico: seduta del 3 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.C.I. - Società industria conserviera ittica, con sede in Notaresco (Teramo) e unità di Notaresco (Teramo), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 agosto 1993 al 10 gennaio 1994, della ditta S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e unità di Chieti Scalo (Chieti).

Parere comitato tecnico: seduta del 4 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993, con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.A C. - Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e unità di Chieti Scalo (Chieti), per il periodo dal 12 agosto 1993 al 10 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 12 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.r l. Laterizi F lli Di Carlantonio, con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e unità di Montorio al Vomano (Teramo).

Parere comitato tecnico: seduta del 4 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Laterizi F.lli Di Carlantonio, con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e unità di Montorio al Vomano (Teramo), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A0175

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale associazioni produttori patate - Italpatate

Con decreto ministeriale n. 91433 del 15 novembre 1994, è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale associazioni produttori patate - Italpatate, con sede in Roma, Lungotevere Michelangelo, 11, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n 674, e dal regolamento CEE n. 1360/78

Alla predetta Unione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n 674/78, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

95A0245

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del direttore generale del Tesoro 10 giugno 1994 recante: «Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1990 (quinquennali), 1° luglio 1990 (quinquennali), 1° gennaio 1991 (quinquennali), 1° luglio 1991 (settennali), 1° gennaio 1992 (settennali), 1° gennaio 1993 (settennali) e 1° gennaio 1994 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1994 e scadenza nel mese di gennaio 1995». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, nella seconda colonna della pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al diciottesimo rigo del dispositivo, dove è scritto: «del *4,65%*», leggasi: «del *4,45%*».

95A0284

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 1 6 0 9 5 *

L. 1.300